

**Legge regionale Valle d'Aosta 5
maggio 1998, n. 27**
**«Testo unico in materia di
cooperazione.»**
**(TESTO COORDINATO con
aggiornamento alla legge regionale
16 febbraio 2006, n. 4)**

in 1° s.o.
B.U.R. n. 11 del 14-3-2006

sommario

TITOLO I OGGETTO

- Art. 1 (Finalità)
 Art. 2² (Caratteri degli enti cooperativi)

TITOLO II VIGILANZA E TUTELA

**CAPO I REGISTRO REGIONALE DEGLI
ENTI COOPERATIVI**

- Art. 3³ (Regime delle iscrizioni)
 Art. 4⁴ (Effetti dell'iscrizione)
 Art. 5⁵ (Modalità per l'iscrizione nel registro.
Diniego e ricorso)
 Art. 6⁶
 Art. 7⁷ (Comunicazioni)
 Art. 8 (Cancellazione dell'iscrizione al
registro)

Art. 9 (Pubblicità)

**CAPO II COMMISSIONE REGIONALE PER
LA COOPERAZIONE**

- Art. 10 (Compiti della commissione regionale
per la cooperazione)
 Art. 11 (Composizione della commissione)
 Art. 12 (Funzionamento della commissione)
 Art. 13 (Elezioni dei rappresentanti degli enti
cooperativi nella commissione)

CAPO III VIGILANZA

- Art. 14¹² (Revisioni cooperative ed ispezioni
straordinarie)
 Art. 15¹³ (Oggetto della revisione cooperativa)
 Art. 16¹⁴ (Esecuzione delle revisioni)
 Art. 17 (Elenco regionale dei revisori degli
enti cooperativi)
 Art. 18¹⁶ (Poteri dei revisori e conclusione
della revisione)
 Art. 18bis¹⁷ (Dichiarazione sostitutiva)
 Art. 18ter¹⁸ (Vigilanza sulle banche di credito
cooperativo)
 Art. 19¹⁹ (Conseguenze di irregolarità)
 Art. 20 (Enti ausiliari della cooperazione)
 Art. 21 (Riconoscimento giuridico degli enti
regionali di rappresentanza, di assistenza e di
tutela del movimento cooperativo valdostano)
 Art. 22 (Vigilanza sugli enti ausiliari della
cooperazione)
 Art. 23²¹ (Contributi, compensi e spese per
l'attività di vigilanza)

Art. 24²² (Spese nei casi di liquidazione e di
commissariamento)

Art. 25 (Elenco regionale delle società di
revisione per la certificazione dei bilanci)

Art. 26 (Iscrizione all'elenco regionale delle
società di revisione per la certificazione dei
bilanci)

Art. 27²⁴ (Certificazione dei bilanci)

**CAPO IV FONDI MUTUALISTICI PER LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE**

Art. 28 (Fondi mutualistici gestiti dagli enti
ausiliari della cooperazione)

Art. 29 (Costituzione dei fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della
cooperazione)

Art. 30 (Istituzione del fondo regionale
previsto dall'art. 11 della l.59/1992)

**TITOLO III DISCIPLINA DELLE
COOPERATIVE SOCIALI**

Art. 31 (Finalità)

**CAPO I ALBO REGIONALE DELLE
COOPERATIVE SOCIALI**

Art. 32 (Istituzione dell'albo regionale delle
cooperative sociali)

Art. 33 (Modalità per l'iscrizione all'albo
regionale. Diniego e ricorso)

Art. 34 (Cancellazione dell'iscrizione all'albo)

**CAPO II MODALITÀ DI RACCORDO CON
LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI, EDUCATIVI ED
ASSISTENZIALI, DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO**

Art. 35 (Raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari, educativi ed assistenziali)

Art. 36 (Raccordo con le attività di formazione
professionale)

Art. 37 (Raccordo con le politiche attive del
lavoro)

**CAPO III CONVENZIONI TRA LE
COOPERATIVE SOCIALI, I LORO
CONSORZI E LE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE**

Art. 38 (Partecipazione alle gare e scelta del
contraente)

Art. 39 (Convenzioni)

Art. 40 (Contenuti degli schemi di
convenzione tipo)

Art. 41 (Durata delle convenzioni e tutela
dell'utenza)

**TITOLO IV PROMOZIONE, SOSTEGNO E
CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO
COOPERATIVO**

Art. 42 (Finalità)

**CAPO I INTERVENTI A FAVORE DELLE
SOCIETÀ COOPERATIVE, DELLE PICCOLE
SOCIETÀ COOPERATIVE E DEI LORO
CONSORZI**

Art. 43²⁹ (Soggetti beneficiari)

- Art. 44 (Modalità per l'ottenimento di contributi)
- Art. 45³¹ (Contributi per operazioni d'investimento di avvio attività)
- Art. 46³² (Contributi per nuovi investimenti)
- Art. 47 (Contributi per spese di organizzazione aziendale)
- Art. 47bis³⁵ (Contributi alla capitalizzazione)
- Art. 48 (Contributi in conto interessi)
- Art. 49 (Capitale versato)
- Art. 50 (Procedure)
- Art. 51 (Vincoli e modalità di erogazione)
- Art. 52 (Verifica e revoca dei contributi)

CAPO II INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI AUSILIARI DELLA COOPERAZIONE

- Art. 53 (Finanziamenti agli enti ausiliari della cooperazione)
- Art. 54 (Ripartizione della sovvenzione)
- Art. 55 (Contributi per assistenza contabile, amministrativa e fiscale)
- Art. 56 (Finanziamenti alle associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario)

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57 (Applicazione della normativa statale)
- Art. 57bis⁴⁴ (Disposizioni attuative)
- Art. 58 (Disposizioni transitorie)
- Art. 59 (Abrogazioni)
- Art. 60 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 61 (Dichiarazione d'urgenza)
- Id.

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge che si sono succedute nella materia; esso, pertanto, lascia invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi tra loro coordinati, i quali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Al fine di consentire la conoscenza dell'entrata in vigore delle leggi regionali succedutesi nella materia oggetto del presente testo coordinato, si riportano, qui di seguito, le date di pubblicazione sul Bollettino ufficiale:

- legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 20 del 12 maggio 1998; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;
- legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4, pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 11 del 14 marzo 2006; vacatio legis ordinaria.

N.B.: Gli articoli o i commi (o le parti di questi ultimi) della legge scritti in corsivo segnalano che i medesimi hanno formato oggetto di interventi legislativi.

TITOLO I OGGETTO

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in conformità all'art. 45 della Costituzione, favorisce, anche con opportuni incentivi, la formazione e lo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico nell'ambito del territorio della Regione e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

- a) disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e sui loro consorzi, sugli enti mutualistici, sui gruppi cooperativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), sulle società di mutuo soccorso, sui consorzi agrari e sulle banche di credito cooperativo;
- b) detta norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- c) disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo.

Art. 2² (Caratteri degli enti cooperativi)

1. Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

2. Ai fini della presente legge, i consorzi di cooperative, i consorzi agrari e, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali, gli enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile sono parificati, qualora perseguano lo scopo di cui al comma 1, alle società cooperative.

TITOLO II VIGILANZA E TUTELA

CAPO I REGISTRO REGIONALE DEGLI ENTI COOPERATIVI

Art. 3³ (Regime delle iscrizioni)

1. Gli enti cooperativi di cui all'articolo 2, legalmente costituiti ed aventi la propria sede legale nel territorio della regione, chiedono l'iscrizione nell'apposito registro regionale degli enti cooperativi, istituito presso la struttura regionale competente in materia di cooperazione, di seguito denominata struttura competente.

2. Il registro di cui al comma 1 si compone di due sezioni nelle quali sono iscritte, rispettivamente, le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile e le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Tali sezioni si suddividono, in relazione alla diversa natura e attività delle cooperative, nelle seguenti categorie:

- a) cooperative di produzione e lavoro;

- b) cooperative di lavoro agricolo;
- c) cooperative di conferimento di prodotti agricoli e allevamento;
- d) cooperative edilizie di abitazione;
- e) cooperative della pesca;
- f) cooperative di consumo;
- g) cooperative di dettaglianti;
- h) cooperative di trasporto;
- i) consorzi cooperativi;
- j) consorzi agrari;
- k) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- l) altre cooperative.

3. La sezione delle cooperative a mutualità prevalente è suddivisa nelle ulteriori seguenti categorie:

- a) cooperative sociali;
- b) banche di credito cooperativo.

4. Le cooperative sociali, oltre che nella categoria per loro specificatamente prevista, sono inserite anche in quella cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.

Art. 4⁴ (Effetti dell'iscrizione)

1. L'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi sostituisce ad ogni effetto quella all'Albo delle società cooperative di cui agli articoli 15 e 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»), e agli articoli 2512 del codice civile e 223sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e ne determina i medesimi effetti.

Art. 5⁵ (Modalità per l'iscrizione nel registro. Diniego e ricorso)

1. Gli enti cooperativi presentano la domanda di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi presso i competenti uffici del registro delle imprese.

2. Nella domanda di iscrizione, gli enti cooperativi devono indicare la sezione nella quale intendono iscriversi e l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, allegando la documentazione necessaria ad attestare quanto indicato.

3. I competenti uffici del registro delle imprese, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, inoltrano la stessa alla struttura competente, previa verifica della sua completezza formale.

4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione dell'ente cooperativo.

5. In caso di documentazione incompleta o irregolare, la struttura competente può richiedere

all'ente cooperativo la relativa integrazione o regolarizzazione, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni. La richiesta sospende il decorso del termine di cui al comma 4.

6. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 5, il dirigente della struttura competente, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo all'iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito ovvero, se difettano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, nega l'iscrizione nel registro.

7. I provvedimenti di cui al comma 6 sono comunicati all'ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla loro adozione.

8. Avverso i provvedimenti di cui al comma 6, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

9. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 10, decide sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

10. A ciascun ente cooperativo è attribuito un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza.

11. Il numero di iscrizione è reso disponibile tramite il sistema informatico dei competenti uffici del registro delle imprese e deve essere indicato dall'ente cooperativo nei propri atti e nella propria corrispondenza.

12. La Regione stipula apposita convenzione con la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales per la disciplina dei rapporti derivanti dall'attività svolta dai competenti uffici del registro delle imprese.

Art. 6⁶

Art. 7⁷ (Comunicazioni)

1. I competenti uffici del registro delle imprese, al fine di consentire la regolare tenuta e l'aggiornamento del registro regionale degli enti cooperativi, la comunicazione al Ministero delle attività produttive delle annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti e l'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al capo terzo, rendono disponibile alla struttura competente ogni documentazione in loro possesso relativa agli enti cooperativi di cui all'articolo 2.

2. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono tenuti, entro trenta giorni dall'adozione

dei relativi atti, a comunicare direttamente alla struttura competente la seguente documentazione:

- a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
- b) le cariche sociali e le relative variazioni;
- c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.

3. Gli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione adempiono all'obbligo annuale di deposito del bilancio di cui all'articolo 2512, comma secondo, del codice civile, con il deposito del bilancio medesimo presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli amministratori, al momento del deposito del medesimo, devono documentare nella nota integrativa che nell'ente permane la condizione di mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

4. La struttura competente, sulla base della documentazione depositata ogni anno dall'ente cooperativo, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 18bis e delle risultanze dell'attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni ed in una delle categorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.

5. Gli enti cooperativi che perdono il requisito della prevalenza sono iscritti, a cura della struttura competente, nella sezione degli enti privi di tale requisito; di tale variazione è data comunicazione all'ente cooperativo.

6. In qualsiasi momento, la struttura competente può richiedere, qualora se ne ravvisi l'opportunità, agli enti cooperativi di trasmettere la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, aggiornata all'ultimo giorno del mese che precede quello della richiesta.

Art. 8 (Cancellazione dell'iscrizione al registro)

1. La cancellazione dal registro regionale degli enti cooperativi è disposta dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento, quando:

- a) l'ente cessa, per qualunque ragione, la propria attività;
- b) l'ente perda i requisiti necessari per l'iscrizione;
- c) nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), e comma 5.8

2. Il provvedimento di cui al comma 1 dev'essere comunicato all'ente cooperativo interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione. Gli effetti decorrono dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'art. 10, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

5. L'ente cooperativo cancellato dal registro non può presentare domanda per essere nuovamente iscritto a meno che non sia trascorso un anno dalla cancellazione.

Art. 9 (Pubblicità)

1. La pubblicità dei dati del registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese".

2. Le iscrizioni e le cancellazioni nonché ogni altra operazione attinente al registro regionale degli enti cooperativi sono comunicate all'ente cooperativo interessato e sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le operazioni di cui al comma 1 sono comunicate, ad opera della struttura competente, al Ministero delle attività produttive" per le annotazioni richieste dalle norme vigenti.

CAPO II COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

Art. 10 (Compiti della commissione regionale per la cooperazione)

1. È istituita, presso la struttura competente, la commissione regionale per la cooperazione.

2. La commissione di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri non vincolanti:
 - 1) sui ricorsi alla Giunta regionale previsti negli art. 5, 8, 33 e 34;
 - 2) sulle domande di riconoscimento e sulla revoca dello stesso, di cui all'art. 21, commi 1 e 4;
 - 3) sull'approvazione degli statuti e dei regolamenti di cui all'art. 29, comma 3;
 - 4) sulle proposte di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2545terdecies, 2545sexiesdecies, 2545septiesdecies e 2545octiesdecies del codice civile;"
 - 5) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e dal r.d. 278/1911;
 - 6) sull'adozione degli schemi di convenzione tipo Ira le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 39;
 - 7) su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi o regolamenti ovvero sia richiesto dalla Giunta regionale o da uno degli enti

- ausiliari di cui all'art. 20 o dal dirigente della struttura competente;
- b) provvede alla raccolta e al coordinamento delle proposte di intervento in materia di cooperazione;
 - c) formula proposte in ordine a ricerche, studi, rilevazioni ed iniziative in materia di cooperazione.

Art. 11 (Composizione della commissione)

1. La commissione regionale per la cooperazione è composta:

- a) dal dirigente della struttura competente o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperative sociali, o da un suo delegato;
- c) da tre funzionari dei ruoli regionali, appartenenti almeno alla settima qualifica funzionale, in servizio, rispettivamente, presso la struttura regionale competente in materia di cooperative agricole, la struttura regionale competente in materia di cooperative edilizie e la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, o da loro delegati;
- d) da un membro per ciascuno degli enti ausiliari di cui all'art. 20, designati dagli enti stessi, o da loro delegati;
- e) da rappresentanti degli enti cooperativi, in misura non inferiore a cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, eletti dagli enti iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi.

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), n. 1), la commissione è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di industria.

3. Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della struttura competente appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.

4. Ai componenti della commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un compenso lordo pari a lire centomila.

Art. 12 (Funzionamento della commissione)

1. La commissione regionale per la cooperazione è nominata dall'assessore regionale competente in materia di industria, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni dei rappresentanti delle società cooperative iscritte al registro regionale degli enti cooperativi.

2. La commissione rimane in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo.

3. La commissione è convocata dal presidente o su richiesta di almeno sei membri; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di mancanza del

numero legale, il presidente convoca per la seconda volta la commissione con il medesimo ordine del giorno. In tale evenienza la seduta è valida quale che sia il numero dei membri presenti. È ammessa la preventiva fissazione delle due sedute con il primo atto di convocazione. La commissione decide, in ogni caso, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. In caso di assenza per impedimento motivato dei componenti effettivi rappresentanti gli enti cooperativi iscritti al registro, partecipano alle sedute i membri supplenti. In caso di assenza per impedimento motivato di uno degli altri membri della commissione, questi possono farsi sostituire, tramite delega scritta, da persona incaricata appartenente al medesimo ente.

5. In caso di mancato funzionamento della commissione, l'assessore regionale competente in materia di industria ne dispone lo scioglimento.

6. Le procedure per la ricostituzione della commissione sono avviate nei trenta giorni successivi al provvedimento di scioglimento.

Art. 13 (Elezioni dei rappresentanti degli enti cooperativi nella commissione)

1. Le elezioni per la designazione dei rappresentanti, effettivi e supplenti, degli enti cooperativi iscritti al registro regionale degli enti cooperativi sono indette dal Presidente della Giunta regionale sessanta giorni prima della scadenza quinquennale e si svolgono entro i trenta giorni successivi.

2. Con lo stesso provvedimento, il Presidente della Giunta regionale stabilisce, sentiti gli enti ausiliari di cui all'art. 20, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che dev'essere eletto dagli enti cooperativi di ciascuna sezione del registro, in modo che nella commissione le sezioni medesime siano adeguatamente rappresentate.

3. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto nel luogo, nei giorni, nelle ore e secondo le norme procedurali indicati dal Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti ausiliari di cui all'art. 20.

CAPO III VIGILANZA

Art. 14¹² (Revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie)

1. La vigilanza sugli enti cooperativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), si esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordinarie. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile è esercitata con le medesime modalità, salvo quanto disposto da leggi speciali.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti mutualistici.

3. Le revisioni cooperative devono essere eseguite almeno una volta ogni due anni.

4. Sono assoggettati a revisione cooperativa annuale:

- a) gli enti cooperativi che hanno un fatturato superiore a euro 20.895.134,46;
- b) gli enti cooperativi che detengono partecipazioni di controllo in società per azioni o in società a responsabilità limitata;
- c) gli enti cooperativi che possiedono riserve indivisibili superiori a euro 2.089.513,58;
- d) gli enti cooperativi che raccolgono prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a euro 2.089.513,58;
- e) le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- f) le società cooperative sociali ed i loro consorzi.

5. L'ispezione straordinaria è eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni cooperative ed è disposta, sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, dal dirigente della struttura competente. Il dirigente, nel disporre l'ispezione straordinaria, può indicare all'ispettore le particolari circostanze che devono formare oggetto di accertamento.

6. Le ispezioni straordinarie accertano:

- a) la puntuale osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari e dei principi mutualistici;
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti per l'ottenimento delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura;
- c) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente cooperativo;
- d) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente cooperativo, lo stato delle attività e delle passività e la situazione economica emergente dai bilanci relativi agli esercizi revisionati;
- f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti.

Art. 15¹³ (Oggetto della revisione cooperativa)

1. La revisione cooperativa è finalizzata a:

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti revisionati suggerimenti per migliorare la gestione ed il

livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

- b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ove nominato, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
- d) verificare l'esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento stesso.

Art. 16¹⁴ (Esecuzione delle revisioni)

1. Le revisioni cooperative per gli enti cooperativi aderenti ad uno degli enti ausiliari di cui all'articolo 20 sono eseguite dai rispettivi enti mediante propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 17. Dette revisioni devono essere effettuate in conformità ad apposito piano annuale predisposto entro il 31 marzo di ogni anno, in accordo con la struttura competente.

2. Gli enti ausiliari della cooperazione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad essi aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545terdecies, 2545sexiesdecies e 2545septiesdecies del codice civile.

3. Su richiesta del dirigente della struttura competente, anche ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti ausiliari di cui all'articolo 20, con riferimento alle revisioni cooperative di cui al comma 1, sono tenuti a:

- a) chiarire particolari circostanze emerse precedentemente alla data di effettuazione della revisione;
- b) effettuare, anche in data successiva alla conclusione della revisione, ogni eventuale accertamento ispettivo suppletivo che venisse loro richiesto.

4. Gli enti ausiliari, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano alla struttura competente:

- a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
- b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati.

5. Le ispezioni straordinarie e le revisioni cooperative per gli enti cooperativi non aderenti ad alcuno degli enti ausiliari sono eseguite da revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 17.

6. Nei casi in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione, l'ente può formulare richiesta alla struttura competente ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti agli enti ausiliari, a questi ultimi.

Art. 17 (Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi)

1. È istituito, presso la struttura competente, l'elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi.

2. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli interessati devono presentare apposita domanda alla struttura competente.

3. La domanda dev'essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione attestante:
 - 1) il possesso della cittadinanza italiana;
 - 2) l'iscrizione alle liste elettorali;
 - 3) l'assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati finanziari o contro la pubblica amministrazione;
 - 4) il possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
 - 5) la qualifica di revisore di società cooperative rilasciata dal Ministero delle attività produttive⁵ o da uno degli enti ausiliari di cui all'art. 20 purché riconosciuta dal Ministero medesimo o dalla Regione;

b) certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dalla l.575/1965.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'effettuazione delle revisioni ordinarie e straordinarie agli enti cooperativi aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

5. Nessuna revisione può essere effettuata dai revisori nei confronti degli enti cooperativi per i quali abbiano prestato un rapporto di lavoro subordinato o professionale, qualora non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto, o comunque nei confronti dei quali si trovino in una situazione di incompatibilità per il disinteressato e obiettivo esercizio della revisione. Le cause di incompatibilità, previste dall'art. 2399

del codice civile per la nomina a sindaco, valgono anche per il revisore.

Art. 18¹⁶ (Poteri dei revisori e conclusione della revisione)

1. Gli enti cooperativi revisionati, in ogni caso di revisione, hanno l'obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all'attività degli enti stessi e fornendo altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti. Ogni mancanza deve essere annotata nel verbale di revisione di cui al comma 3.

2. Il revisore ha l'obbligo di qualificarsi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'incarico ricevuto ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio sulle attività svolte e sulle notizie acquisite nella sua specifica qualità.

3. Di ogni revisione deve essere redatto un verbale, in conformità al modello predisposto dal Ministero delle attività produttive, integrato dalle informazioni richieste dall'Amministrazione regionale, da sottoscrivere da parte del revisore e del legale rappresentante dell'ente cooperativo il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non aderenti agli enti ausiliari, con un certificato di revisione rilasciato dalla struttura competente, ovvero, per gli enti aderenti, con una attestazione di revisione rilasciata dall'ente stesso.

5. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 4 sono rilasciati nel caso in cui gli accertamenti o le verifiche di cui all'articolo 15 si siano conclusi senza il riscontro di irregolarità. Gli enti ausiliari trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione alla struttura competente.

6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo; l'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o all'ispezione straordinaria successiva.

7. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare, entro un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla struttura competente, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti, anche agli enti ausiliari cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida, il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

8. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette, per il tramite degli enti

ausiliari, il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, alla struttura competente.

Art. 18bis¹⁷ (Dichiarazione sostitutiva)

1. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine dell'ottenimento di un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non disponga del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, l'ente è tenuto a produrre alla struttura competente e all'ente ausiliario cui eventualmente aderisce una dichiarazione, sottoscritta dal presidente e, per asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.

2. Se il collegio sindacale non è previsto dalla legge o dall'atto costitutivo o il presidente dello stesso non è iscritto nel registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:

- a) l'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi;
- b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per l'ottenimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
- c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità regionale, ai sensi degli articoli 28 e 30 o, in difetto, le motivazioni del mancato versamento;
- d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
- e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne beneficiare.

4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese.

5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta di cui all'articolo 16, comma 6.

6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.

7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai soli fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alle pubbliche amministrazioni.

Art. 18ter¹⁸ (Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)

1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, la banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della l. 59/1992 e delle disposizioni riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.

2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 14, gli enti ausiliari possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica regionale, dell'associazione di categoria specializzata e delle sue articolazioni territoriali, che provvedono ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.

Art. 19¹⁹ (Conseguenze di irregolarità)

1. Gli enti cooperativi nei confronti dei quali siano state accertate irregolarità in sede di vigilanza e in ogni altro caso di constatata irregolarità possono essere assoggettati, valutate le circostanze del caso, ai seguenti provvedimenti:

- a) cancellazione dal registro degli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 8;
- b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2545sexiesdecies del codice civile;
- c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545septiesdecies del codice civile;
- d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545octiesdecies del codice civile;
- e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545terdecies del codice civile.

2. Il provvedimento sanzionatore di cui al comma 1, lettera a), è adottato dal dirigente della struttura competente.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed e), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 10; la proposta di adozione dei predetti provvedimenti, quando si tratti di cooperative sociali, agricole o di consorzi agrari, è formulata di concerto con l'assessore regionale competente nelle relative materie.

4. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi.

5. I provvedimenti di cui al comma 3 devono essere trascritti nel registro regionale degli enti cooperativi

e pubblicati nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione. I provvedimenti devono essere altresì comunicati al Ministero delle attività produttive, per le annotazioni richieste dalle disposizioni vigenti.

Art. 20 (Enti ausiliari della cooperazione)

1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e tutela sugli enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione e per l'assistenza e la promozione del movimento cooperativo, può avvalersi, oltre che delle proprie strutture organizzative, anche:

- a) delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 220/2002, che abbiano come propri associati enti cooperativi aventi sede legale nel territorio della regione;
- b) di enti regionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo valdostano, riconosciuti ai sensi dell'articolo 21.20

2. Gli enti ausiliari di cui al comma 1, lett. a), ai fini di cui al medesimo comma, devono trasmettere alla struttura competente:

- a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno;
- b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali.

3. Ogni anno, gli enti ausiliari di cui al comma 1, lett. a) e b), devono trasmettere alla struttura competente:

- a) una relazione sull'attività svolta;
- b) una copia degli atti concernenti le modificazioni alla composizione degli organi sociali.

Art. 21 (Riconoscimento giuridico degli enti regionali di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo valdostano)

1. Il riconoscimento agli enti regionali di cui all'art. 20, comma 1, lett. b), ove occorra anche ai fini dell'art. 12 del codice civile, è concesso, sentita la commissione regionale per la cooperazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è concesso qualora:

- a) l'ente sia legalmente costituito in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione costituita con atto pubblico e ad esso aderiscano regolarmente almeno quaranta enti iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi;
- b) l'ente svolga, statutariamente ed effettivamente, attività di rappresentanza, di

assistenza e di tutela degli enti cooperativi aderenti e di propulsione e di sviluppo del movimento cooperativo valdostano;

- c) l'ente disponga di organizzazione e personale adeguati ad assolvere il compito di revisione.

3. Per ottenere il riconoscimento giuridico, l'ente regionale deve presentare apposita istanza al Presidente della Giunta regionale corredata di:

- a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno;
- b) dichiarazioni di adesione di non meno di quaranta enti cooperativi associati con l'indicazione per ciascuno del numero di soci;
- c) elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi;
- d) tutta la documentazione atta a comprovare i requisiti indicati nel comma 2.

4. Il riconoscimento può essere revocato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione:

- a) quando l'ente regionale svolga attività in contrasto col proprio statuto o con le norme di legge;
- b) quando venga meno anche uno solo dei requisiti necessari per la concessione del riconoscimento medesimo;
- c) quando sia constatata la sua inefficienza a svolgere i propri compiti di revisione e di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano.

5. Prima di disporre la revoca del riconoscimento il Presidente della Giunta regionale deve sentire i legali rappresentanti dell'ente regionale interessato.

6. La concessione o la revoca del riconoscimento avvengono con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 22 (Vigilanza sugli enti ausiliari della cooperazione)

1. Ogni biennio, gli enti ausiliari della cooperazione sono sottoposti alla vigilanza della Regione per quanto attiene:

- a) la corretta applicazione delle norme statutarie;
- b) l'efficienza dell'attività di revisione sugli enti cooperativi associati;
- c) l'utilizzazione dei contributi erogati ai sensi degli art. 23, comma 1, 53 e 55;
- d) la corretta applicazione dei regolamenti per la gestione dei fondi di cui all'art. 28 e la verifica della corretta utilizzazione delle relative risorse.

2. Qualora l'ente ausiliario sia costituito in forma di società cooperativa, l'attività di vigilanza di cui al comma 1 è eseguita da revisori non appartenenti ad alcun ente ausiliario ed iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 17, anche con l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 14, 15, 18 e 19.

3. Con provvedimento della Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono approvate le modalità di attuazione dell'attività di vigilanza di cui al comma 1 nei confronti delle strutture operative regionali delle associazioni nazionali, o degli enti regionali costituiti in forma di associazione costituita con atto pubblico, di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) e b).

Art. 23²¹ (Contributi, compensi e spese per l'attività di vigilanza)

1. Per le revisioni di cui all'articolo 16, comma 1, spetta all'ente ausiliario cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, un contributo, a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine della determinazione del contributo di cui al comma 1, gli enti ausiliari interessati devono trasmettere, ogni quattro mesi, alla struttura competente appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l'indicazione degli enti cooperativi revisionati, delle generalità del revisore, della data di ciascuna revisione e di ogni altro elemento necessario per la determinazione del contributo medesimo.

3. Per ogni ispezione straordinaria o revisione ordinaria di cui all'articolo 16, comma 5, e per l'attività di vigilanza di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, al revisore spetta un compenso lordo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le spese derivanti dall'attività di vigilanza e dalle revisioni di cui al comma 3 sono a carico dell'Amministrazione regionale.

5. Le società cooperative edilizie e i loro consorzi sono tenuti a versare la maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), della I. 5911992, direttamente al Ministero delle attività produttive.

Art. 24²² (Spese nei casi di liquidazione e di commissariamento)

1. Le spese relative alle procedure di liquidazione degli enti cooperativi, disposte ai sensi degli articoli 2522, 2545terdecies e 2545septiesdecies del codice civile, e i compensi ai commissari liquidatori sono posti a carico dell'Amministrazione regionale quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.

2. Nei casi in cui l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire le spese e i compensi indicati nel comma 1, agli stessi provvede l'Amministrazione regionale per la differenza necessaria.

3. Nei casi in cui sia anche comprovata l'assenza di risorse finanziarie necessarie a garantire il rimborso integrale delle spese affrontate dai liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545octiesdecies del codice civile e, eccezionalmente, dai commissari nominati ai sensi dell'articolo 2545sexiesdecies del codice stesso, nonché il pagamento del compenso in

favore dei medesimi nella misura fissata, anche con riferimento alle tariffe minime professionali, dall'Amministrazione regionale a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell'Amministrazione regionale medesima integralmente o per la differenza necessaria.

Art. 25 (Elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci)

1. È istituito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 220/200223, presso la struttura competente, l'elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi e degli altri enti cooperativi che vi siano tenuti.

Art. 26 (Iscrizione all'elenco regionale delle società di revisione per la certificazione dei bilanci)

1. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 25 ha luogo a domanda delle società interessate, da presentare alla struttura competente.

2. Alla domanda dev'essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della certificazione dei bilanci. Della documentazione deve, altresì, essere presentata dalle società di revisione all'inizio di ogni triennio successivo all'iscrizione e dev'essere riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 e, comunque, la perdita del possesso dei requisiti determina la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale.

Art. 27²⁴ (Certificazione dei bilanci)

1. Gli enti cooperativi e i loro consorzi, tenuti alla certificazione annuale dei bilanci ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 220/2002, vi provvedono avvalendosi esclusivamente delle società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 25.

2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3. L'ente cooperativo, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, deve trasmettere la relazione di certificazione alla struttura competente.

4. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può essere sottoposto, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la commissione regionale per la cooperazione di cui all'articolo 10, alla gestione commissariale di cui all'articolo 2545sexiesdecies del codice civile; in tal caso, il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico ad una società di revisione.

CAPO IV FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 28 (Fondi mutualistici gestiti dagli enti ausiliari della cooperazione)

1. Gli enti ausiliari possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della l. 59/1992, per gli scopi di cui al medesimo art. 11, commi 2 e 3. I fondi possono essere gestiti direttamente dagli enti ausiliari, sulla base di apposito regolamento, o, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

2. Gli enti cooperativi aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 devono destinare alla costituzione o all'incremento dei fondi, costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono, una quota degli utili annuali pari al tre per cento. Per gli enti cooperativi esercenti il credito la quota suddetta è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

3. Gli enti cooperativi che aderiscono a più enti ausiliari devono ripartire la quota degli utili, in misura uguale, per tutti i fondi costituiti dalle organizzazioni cui aderiscono.

4. Deve essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato dai soci e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, nonché il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545decies e 2545undecies del codice civile.²⁵

5. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati purché finalizzati a finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi medesimi, rivolti al perseguimento delle finalità previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della l. 59/1992.

Art. 29 (Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'art. 28, comma 1, dev'essere sottoscritto, almeno per l'ottanta per cento, dall'organizzazione che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

2. Delle associazioni di cui all'art. 28, comma 1, fanno parte di diritto tutti gli enti cooperativi aderenti alle organizzazioni che ne hanno promosso la costituzione.

3. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni costituite dagli enti ausiliari, per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente da dette organizzazioni, sono soggetti

all'approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione. Gli statuti ed i regolamenti devono espressamente indicare le modalità di utilizzo delle risorse, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate dall'art. 11, commi 2 e 3, della l. 59/1992.

4. Gli enti ausiliari, entro trenta giorni dall'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regolamento del fondo, sono tenuti a trasmettere, alla struttura competente, copia autentica del relativo atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo.

5. Ogni cambiamento nelle cariche sociali, la modificazione dell'atto costitutivo, dello statuto o del regolamento del fondo, la messa in liquidazione o lo scioglimento della società per azioni o dell'associazione devono essere comunicati entro trenta giorni alla struttura competente.

6. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi conseguono la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale e ad esse si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile.

7. Le società per azioni e le associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio per mezzo di società di revisione iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 25. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati esclusivamente per la promozione e il finanziamento di nuove imprese o per iniziative di sviluppo della cooperazione. Non è ammessa alcuna distribuzione di utili.

8. Copia del bilancio certificato e copia del rendiconto della gestione diretta del fondo da parte degli enti ausiliari devono essere trasmesse, entro due mesi dalla loro approvazione, alla struttura competente.

Art. 30 (Istituzione del fondo regionale previsto dall'art. 11 della l. 59/1992)

1. È istituito, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della l. 59/1992, il fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è alimentato da:

- a) una quota, pari al tre per cento, degli utili annuali degli enti cooperativi, ivi comprese le cooperative esercenti il credito, non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'art. 28, comma 1;
- b) il patrimonio residuo degli enti cooperativi in liquidazione, non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui

all'art. 28, comma 1, dedotto il capitale versato dai soci²⁶ e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), del d.l.c.p.s. 1577/1947.

bbis) il patrimonio risultante dalla trasformazione di cui agli articoli 2545decies e 2545undecies del codice civile delle cooperative non aderenti ad alcun ente ausiliario ovvero aderenti ad un ente ausiliario che non ha provveduto all'istituzione dei fondi mutualistici di cui all'articolo 28, comma 127

3. Le risorse del fondo regionale possono essere utilizzate per il perseguimento delle finalità precisate dall'art. 11, commi 2 e 3, della l. 59/1992 e per la copertura delle spese derivanti dall'attività di vigilanza di cui all'art. 16, comma 52S.

4. La destinazione delle risorse del fondo regionale è disposta dalla Giunta regionale, su proposte dall'assessore regionale competente in materia di industria.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 31 (Finalità)

1. La Regione, con il presente Titolo, da attuazione alla l. 381/1991.

2. La Regione, a tal fine:

- a) istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali;
- b) determina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con l'attività dei servizi pubblici socio-sanitari, educativi, assistenziali, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo dell'occupazione;
- c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra le cooperative sociali o loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione.

CAPO I ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 32 (Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito, presso la struttura competente, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le cooperative sociali ed i loro consorzi che abbiano la propria sede legale ed operino prevalentemente nel territorio della Regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro regionale di cui all'art. 3.

3. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali costituite per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di

servizio, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

4. Le cooperative sociali di cui al comma 3, lett. b), che hanno come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo qualora:

- a) nello statuto sociale sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, educativi ed assistenziali in modo che si possa postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della l. 381/1991;
- b) al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e assistenziali in modo da consentire una corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per le attività di cui al comma 3, lett. b), e la determinazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della l. 381/1991.

5. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), l'iscrizione all'albo soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38 della medesima legge.

Art. 33 (Modalità per l'iscrizione all'albo regionale. Diniego e ricorso)

1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, devono presentare domanda, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente.

2. Le cooperative sociali devono indicare nella domanda:

- a) il numero di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;
- b) l'elenco nominativo dei soci, degli amministratori e dei sindaci con l'indicazione della loro attività professionale e del loro domicilio;
- c) le caratteristiche professionali delle persone che operano nella cooperativa o delle quali la cooperativa intende avvalersi per la gestione dei servizi in relazione all'oggetto sociale o per il supporto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Le cooperative che chiedono l'iscrizione alla sezione B, inoltre, devono indicare nella domanda il numero dei lavoratori svantaggiati utilizzabili o dei soci svantaggiati presenti nella compagine sociale.

4. I consorzi devono indicare nella domanda:

- a) il numero di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e gli ambiti di attività in cui il consorzio opera o intende operare;
- b) il numero di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali costituenti il consorzio.

5. Il dirigente della struttura competente, verificata la completezza della documentazione, accertato che la denominazione sociale della cooperativa contenga l'indicazione di cooperativa sociale e che la medesima sia iscritta al registro regionale degli enti cooperativi, dispone con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'iscrizione dell'ente cooperativo all'albo regionale delle cooperative sociali.

6. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione all'ente cooperativo interessato. Il relativo provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. La struttura competente può chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive all'ente cooperativo interessato.

8. In caso di documentazione incompleta o comunque regolarizzabile, l'ente richiedente è invitato alla relativa integrazione o regolarizzazione, con assegnazione di un termine di sessanta giorni.

9. Se la documentazione incompleta non è integrata o se la regolarizzazione non ha luogo nel termine di cui al comma 8, ovvero se mancano comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'iscrizione all'albo è negata.

10. Il diniego di cui al comma 9 è disposto dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento ed è comunicato all'ente interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione.

11. Avverso il provvedimento di cui al comma 10 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

12. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 11 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art. 34 (Cancellazione dell'iscrizione all'albo)

1. La cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali è disposta dal dirigente della struttura competente con proprio provvedimento, quando:

- a) la cooperativa sociale o il consorzio siano stati cancellati dal registro regionale degli enti cooperativi;
- b) la cooperativa sociale o il consorzio perda i requisiti necessari per l'iscrizione;
- c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa sociale o dal consorzio, la revisione ordinaria di cui all'art. 14, comma 3;
- d) il consorzio abbia una base sociale formata in misura inferiore al settanta per cento da cooperative sociali;
- e) il numero dei soci volontari, di cui all'art. 2, comma 2, della l. 381/1991, superi la misura del cinquanta per cento dei soci e la base sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dalla data di ricevimento di apposita diffida;
- f) nelle cooperative sociali di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e detto rapporto non sia ripristinato entro sei mesi dalla data di ricevimento di apposita diffida.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 dev'essere comunicato all'ente cooperativo interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla sua adozione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. Gli effetti decorrono dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è possibile esperire ricorso amministrativo alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, decide sul ricorso di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

5. La cooperativa sociale o il consorzio cancellato dall'albo regionale non può presentare domanda per essere nuovamente iscritto, a meno che non sia trascorso un anno dalla cancellazione.

CAPO II MODALITÀ DI RACCORDO CON LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E CON LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 35 (Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali)

1. Nell'ambito degli atti di programmazione delle attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, la Regione prevede le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento nei quali le è riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di

imprenditorialità e di democrazia che la caratterizzano.

Art. 36 (Raccordo con le attività di formazione professionale)

1. Nell'ambito degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, la Regione prevede strumenti volti a favorire:

- a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative regionali e le cooperative sociali, riguardo alla formazione di base, alla riqualificazione e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali e i loro consorzi, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;
- c) l'attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali o loro consorzi volte all'aggiornamento professionale del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, con particolare riferimento alle attività formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime.

Art. 37 (Raccordo con le politiche attive del lavoro)

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione.

2. In particolare, possono essere previste, all'interno dei piani triennali di politica del lavoro, forme di intervento finalizzate a:

- a) favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e di servizi da parte di amministrazioni pubbliche;
- b) promuovere nell'ambito regionale lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

CAPO III CONVENZIONI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI, I LORO CONSORZI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 38 (Partecipazione alle gare e scelta del contraente)

1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui al presente Titolo è subordinata all'assenza di cause di esclusione e, in particolare, al rispetto delle norme del contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali, delle norme previdenziali e assicurative nonché al possesso di requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria definiti con provvedimento della Giunta regionale.

2. Gli appalti di servizi di cui al presente Titolo, sono aggiudicati a favore dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo. È in ogni caso da escludere l'aggiudicazione unicamente secondo il criterio del prezzo più basso fermo restando che, fino all'emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui al presente Titolo, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.

3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-sani tari, educativi ed assistenziali, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base di criteri di ponderazione determinati con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il bando di gara o il capitolato d'onere indica gli elementi di valutazione che sono applicati e l'ordine d'importanza loro attribuita.

5. La Giunta regionale, in conformità alla normativa statale e comunitaria relativa agli appalti di servizi, definisce con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1:

- a) le cause di esclusione;
- b) i requisiti per la partecipazione alle gare;
- c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;
- d) la documentazione probatoria;
- e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.

Art. 39 (Convenzioni)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 9, comma 2, della l. 381/1991, approva gli schemi di convenzione tipo Ira le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della l. 381/1991.

2. Gli schemi di convenzione di cui al comma 1, lett. a) e b), sono adottati, rispettivamente, su proposte dell'assessore regionale competente in materia di cooperative sociali e dell'assessore regionale competente in materia di industria, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, per stipulare le convenzioni con le amministrazioni pubbliche per la gestione dei servizi e per le forniture di cui al comma 1, devono essere iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 32.

4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione automatica della convenzione salvo la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata,

di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza naturale. Detta facoltà può essere esercitata solamente quando è necessario garantire l'espletamento del servizio o il completamento della fornitura onde evitare i possibili pregiudizi derivanti dall'interruzione del rapporto medesimo.

5. I consorzi di cui all'art. 32, comma 3, lett., c), possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della l. 381/1991 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lett. b) del medesimo comma ad essi associati ovvero siano gestite direttamente con personale dipendente dei consorzi medesimi.

6. Le cooperative iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'albo concorrono all'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali secondo la disciplina previste in materia di contratti della pubblica amministrazione utilizzando, nell'esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.

7. La gestione di servizi di cui all'art. 32, comma 3, lett. a), è da intendersi quale organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di manodopera.

8. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 38, nonché gli schemi di convenzione di cui al comma 1, si applicano, oltre che ai soggetti di cui all'art. 32, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali.

Art. 40 (Contenuti degli schemi di convenzione tipo)

1. Le convenzioni di cui all'art. 39 debbono almeno prevedere:

- a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione e il regime delle proroghe;
- c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e, in particolare, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d) l'eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
- e) l'eventuale capacità di mobilitare risorse volontarie individuali od organizzate laddove necessario in relazione alla natura del servizio e il ruolo svolto dalle medesime in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della l. 381/1991;
- f) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- g) l'indicazione delle norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;

- h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- i) le forme e le modalità di verifica e di vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti;
- j) il regime delle inadempienze, le modalità e i tempi di disdetta e le clausole di risoluzione;
- k) l'obbligo e le modalità assicurative e previdenziali del personale e degli utenti;
- l) le modalità di raccordo con gli uffici delle amministrazioni pubbliche competenti nella materia oggetto della convenzione;
- m) qualora si tratti di cooperative di cui all'art. 32, comma 4, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della l. 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.

2. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme statali.

3. Gli schemi di convenzione tipo relativi alla fornitura di beni e di servizi di cui all'art. 5 della l. 381/1991, oltre a quanto previsto al comma 1, devono almeno:

- a) prevede espressamente la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
- b) indicare i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione all'entità della fornitura affidata, al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

Art. 41 (Durata delle convenzioni e tutela dell'utenza)

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità, un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, possibilmente, durata triennale, con verifiche annuali.

2. Le convenzioni, inoltre, al fine di misurare il grado di soddisfacimento dei bisogni, devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini effettuate dalle amministrazioni interessate presso gli utenti.

TITOLO IV PROMOZIONE, SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

Art. 42 (Finalità)

1. Con il presente Titolo, la Regione si propone di promuovere, sostenere e consolidare il movimento cooperativo mediante interventi diretti a:

- a) stimolare la costituzione di enti cooperativi;
- b) incrementare lo sviluppo dell'attività degli enti cooperativi e la loro capacità imprenditoriale e produttiva;
- c) favorire il rafforzamento della professionalità e della specializzazione degli operatori;
- d) migliorare ed incrementare le attività di servizio volte al sostegno del movimento cooperativo.

**CAPO I INTERVENTI A FAVORE DELLE
SOCIETÀ COOPERATIVE, DELLE
PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE E
DEI LORO CONSORZI**

Art. 43²⁹ (Soggetti beneficiari)

1. I benefici di cui al presente capo sono diretti esclusivamente a favore delle società cooperative e dei loro consorzi che:

- a) svolgono la propria attività in misura prevalente nel territorio della regione;
- b) perseguono effettivamente lo scopo di cui all'articolo 2;
- c) risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente del registro regionale degli enti cooperativi;
- d) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.

2. Per le società cooperative costituite da un numero di soci inferiore a sei, gli importi massimi di cui agli articoli 45,46,47,47bis e 48 sono ridotti del 50 per cento.

3. Le società cooperative che hanno goduto dei benefici di cui agli articoli 45, 46, 47,47bis e 48 e che, successivamente, risultano costituite da un numero di soci inferiore a sei, possono accedere ai medesimi benefici trascorsi tre anni dalla data in cui è venuto meno il requisito dei sei soci.

4. Gli enti ausiliari organizzati in forma di società cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente capo.

Art. 44 (Modalità per l'ottenimento di contributi)

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare domanda, su modelli appositamente predisposti, alla struttura competente.

2. La domanda dev'essere corredata da apposito progetto finalizzato alla produzione di beni e alla prestazione di servizi secondo criteri di efficienza e di economicità con equilibrio di bilancio e remunerazione del lavoro.

3. Dal progetto deve risultare esattamente l'iniziativa per cui si chiede il finanziamento, l'opportunità dell'operazione in ragione dell'attività svolta e della situazione di mercato, i tempi e i

modi per la realizzazione degli obiettivi, l'incremento dell'attività propria derivante dall'iniziativa e gli effetti di tale incremento sul mercato e sull'occupazione.

4. Il progetto dev'essere commisurato alle effettive esigenze dell'impresa cooperativa, dev'essere corredato dal piano degli investimenti e dal piano finanziario relativo all'operazione per la quale si chiede il contributo e deve dimostrare la conformità dell'operazione rispetto all'oggetto e agli scopi statutari dell'ente cooperativo medesimo.

**Art. 45³¹ (Contributi per operazioni
d'investimento di avvio attività)**

1. Sono considerate operazioni di investimento di avvio attività le spese sostenute o assunte, in data successiva all'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi ed entro due anni dalla data di iscrizione nel medesimo registro, relative:

- a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;
- b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera e);
- c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;
- d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;
- e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.

2. La Giunta regionale, per le operazioni di investimento di avvio attività di cui al comma 1, può concedere, fino all'importo massimo di euro 42.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
- c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il 40 per cento di soci lavoratori.

3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 è determinato nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

4. La Giunta regionale può, altresì, concedere contributi a fondo perduto, fino all'importo massimo di euro 26.000, per le operazioni di

investimento di avvio attività alle società cooperative o ai loro consorzi:

- a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 2, lettera b);
- b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 2, lettera e);
- c) di consumo;
- d) di dettaglianti;
- e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
- f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.

5. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

Art. 46³² (Contributi per nuovi investimenti)

1. Sono considerati nuovi investimenti le spese sostenute o assunte, trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi, relative:

- a) all'acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;
- b) all'acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui alla lettera e);
- c) all'acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;
- d) all'acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;
- e) ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.

2. I nuovi investimenti devono essere destinati all'attuazione di progetti di sviluppo finalizzati a:

- a) incrementi occupazionali;
- b) incrementi produttivi;
- c) ammodernamento dell'impresa o acquisizione di complessi aziendali.

3. I progetti di sviluppo sono ammissibili a finanziamento a condizione che il patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato, non sia negativo.

4. La Giunta regionale, per i nuovi investimenti di cui al comma 1, può concederemmo all'importo massimo di euro 62.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
- c) iscritti alla categoria altre cooperative, con almeno il 40 per cento di soci lavoratori.

4. L'ammontare dei contributi di cui al comma 4 è determinato nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

5. La Giunta regionale può, altresì, concedere, fino all'importo massimo di euro 42.000, contributi a fondo perduto per i nuovi investimenti di cui al comma 1, alle società cooperative o ai loro consorzi:

- a) sociali, anche se privi del requisito di cui al comma 4, lettera b);
- b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche se privi dei requisiti di cui al comma 4, lettera e);
- c) di consumo;
- d) di dettaglianti;
- e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
- f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.

6. L'ammontare dei contributi di cui al comma 6 è determinato nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento.

7. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute:

- a) nei trecentosessanta giorni che precedono la data di presentazione della domanda di contributo;
- b) entro due anni dalla data in cui la Giunta regionale approva la concessione del contributo.

Art. 47 (Contributi per spese di organizzazione aziendale)

1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di euro 15.000, contributi a fondo perduto alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi, di dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, per le seguenti spese:

- a) costituzione dell'ente cooperativo;
- b) partecipazione dei soci e dipendenti a corsi di formazione finalizzati al rafforzamento di competenze strettamente necessarie all'attività esercitata dalla cooperativa;
- c) consulenza ed assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti commisurati alle esigenze produttive e gestionali della cooperativa.³³

2. L'ammontare dei contributi non può superare l'80 per cento delle spese di cui al comma 1, lettera a), e il 60 per cento delle spese di cui al comma 1, lettere b) e c).³⁴

3. Le spese di cui al comma 1, lett. a), sono ammesse a finanziamento se la domanda è presentata entro due anni dalla data di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi.

Art. 47bis³⁵ (Contributi alla capitalizzazione)

1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo di euro 30.000, contributi in conto capitale per progetti di sviluppo aziendale a fronte di operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivi incrementi di capitale sociale, effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ovvero a fronte di incrementi al patrimonio netto, determinati dalla destinazione degli utili dell'ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili, alle società cooperative a mutualità prevalente e ai loro consorzi:

- a) di produzione e lavoro;
- b) sociali, iscritti al relativo albo regionale;
- c) di consumo;
- d) di dettaglianti;
- e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
- f) iscritti alla categoria altre cooperative.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 è determinato nella misura del doppio del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato per l'attuazione del relativo progetto di sviluppo aziendale ovvero dell'incremento del patrimonio netto per effetto della destinazione a riserve indivisibili degli utili dell'ultimo esercizio approvato.

Art. 48 (Contributi in conto interessi)

1. La Giunta regionale può erogare, fino ad un importo massimo annuo di euro 10.500, contributi in conto interessi alle società cooperative o ai loro consorzi, di produzione e lavoro, sociali, di consumo, iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia fidi, di dettaglianti o iscritti alla categoria altre cooperative, su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito per le spese derivanti da:

- a) esecuzione di commesse, contratti, convenzioni o appalti;
- b) importazioni di materie prime.³⁶

2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto corrente di importo non superiore all'ottanta per cento del corrispettivo derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lett. a), e del fatturato o del costo di acquisto dell'esercizio precedente derivanti, rispettivamente, dalle attività di cui al comma 1, lett. b) e c).

3. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 è determinato nella misura del cinquanta per cento degli interessi passivi a carico dei soggetti beneficiari, con esclusione degli oneri accessori e delle relative spese.

4. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli istituti di credito per l'erogazione dei contributi in conto interessi.

Art. 49 (Capitale versato)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 47bis³⁷, sono considerati capitale sociale versato anche i conferimenti di beni mobili ed immobili con valore documentato, ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, e la cessione totale o parziale dei crediti relativi al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Art. 50 (Procedure)

1. La domanda di ammissione ai contributi di cui agli art. 45, 46, 47, 47bis³⁸ e 48 dev'essere presentata alla struttura competente con tutta la documentazione necessaria.

2. La struttura competente provvede all'espletamento dell'istruttoria e acquisisce la valutazione tecnico-economica della struttura regionale competente in materia di valutazione e di controllo degli investimenti dell'assessorato regionale competente in materia di industria in merito ai progetti presentati. Le strutture suddette, dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, possono chiedere, in qualsiasi momento, ogni documentazione o precisazione aggiuntiva agli enti cooperativi interessati.

3. L'assessore regionale competente in materia di industria, sulla base dell'istruttoria e della valutazione suddetti, propone alla Giunta regionale l'approvazione o il diniego della concessione dei contributi.

Art. 51 (Vincoli e modalità di erogazione)

1. Per beneficiare dei contributi di cui al presente Capo, gli enti richiedenti devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato e gli eventuali contributi concessi ai sensi dell'articolo 47bis³⁹, salvo il caso di dimostrate perdite di esercizio. Detti contributi non sono cumulabili con altri aiuti previsti allo stesso titolo da norme comunitarie, statali e regionali. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente cooperativo, all'atto della presentazione della domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, gli eventuali aiuti ricevuti nell'ultimo triennio, ovvero le domande presentate per ottenerli e che si trovano in fase istruttoria, specificandone la natura e la base giuridica.

2. L'ammontare dei benefici concessi a ciascun ente cooperativo ai sensi del presente Capo non può in alcun caso superare, in un triennio, il limite massimo indicato dalla disciplina comunitaria per l'applicazione del regime di aiuto de minimis. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso al medesimo ente cooperativo a titolo del regime di aiuto de minimis, sommato ai contributi richiesti ed ottenuti in base al presente Capo, non deve superare il limite massimo suddetto su un periodo di tre anni. A tal fine, il rappresentante legale dell'ente cooperativo, all'atto della presentazione della domanda, deve assumersi l'impegno di rispettare il predetto limite di cumulo.

3. I beni mobili e immobili oggetto di finanziamento non possono, a decorrere dalla data di emissione delle relative fatture, essere alienati oppure destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa cooperativa per un periodo pari a cinque anni per i beni mobili e a dieci anni per gli immobili, a meno che, previa apposita istanza, non vi sia l'esplicita autorizzazione del dirigente della struttura competente.

3bis. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 45 e 46, l'ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni per i beni mobili e di dieci anni per i beni immobili, a decorrere dalla data di emissione delle relative fatture.⁴⁰

3ter. Per beneficiare dei contributi di cui all'articolo 47bis, l'ente cooperativo richiedente, nel caso in cui abbia un numero di soci non inferiore a sei, si impegna a non ridurre tale numero al di sotto di sei per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di approvazione dell'incremento di capitale sociale.⁴¹

4. L'erogazione dei contributi può avvenire anche in più soluzioni in misura proporzionale al grado di effettivo sostenimento delle spese indicate nei progetti e ritenute ammissibili a finanziamento, previa presentazione delle relative fatture, regolarmente quietanzate.

Art. 52 (Verifica e revoca dei contributi)

1. La struttura competente può disporre, anche a campione, ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica del rispetto della corretta destinazione dei contributi erogati e della veridicità di quanto dichiarato. A tale scopo, i soggetti beneficiari dovranno consentire qualsiasi controllo che sia loro richiesto.

2. Nel caso in cui sia comprovato il mancato rispetto dei vincoli di cui al presente Capo o l'utilizzazione dei contributi in maniera non conforme alle finalità di cui al medesimo Capo, la Giunta regionale può, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria, disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso.

2bis. Nel caso in cui sia comprovato il mancato rispetto degli obblighi assunti ai sensi dell'articolo 51, commi 3bis e 3ter, la Giunta regionale può, su richiesta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, disporre la revoca parziale del contributo concesso.⁴²

2ter. Nel caso in cui la società cooperativa provveda a ricostituire il numero minimo di sei soci entro il termine di dodici mesi, non si dà luogo alla revoca parziale di cui al comma 2bis.⁴³

3. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla data

del provvedimento di revoca, maggiorato degli interessi legali calcolati con riferimento a tutto il periodo in cui l'ente cooperativo beneficiario ha usufruito del contributo medesimo.

CAPO II INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI AUSILIARI DELLA COOPERAZIONE

Art. 53 (Finanziamenti agli enti ausiliari della cooperazione)

1. La Giunta regionale può erogare una sovvenzione annuale agli enti ausiliari per le seguenti attività:

- a) di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano;
- b) di diffusione dei principi cooperativi e di attività promozionali;
- c) di aggiornamento professionale dei quadri dirigenti delle società cooperative e loro consorzi.

2. L'importo complessivo della sovvenzione di cui al comma 1 è stabilito in lire 400 milioni annue. A partire dall'esercizio finanziario 1999 detto importo può essere rideterminato con legge finanziaria.

Art. 54 (Ripartizione della sovvenzione)

1. La sovvenzione annuale di cui all'art. 53 è ripartita come segue:

- a) una quota pari a lire 100 milioni in parti uguali;
- b) la quota restante in misura proporzionale al numero degli enti cooperativi aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, gli enti cooperativi che aderiscono contemporaneamente a più di un ente ausiliario sono considerati come non aderenti.

3. Gli enti ausiliari della cooperazione, per essere ammessi a beneficiare della sovvenzione annuale, devono presentare apposita domanda alla struttura competente unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione, riferita all'anno precedente, sullo svolgimento delle attività di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), b) e c);
- b) programma di attività per l'anno in corso;
- c) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente degli enti cooperativi aderenti;
- d) bilancio di previsione o atto similare per l'anno in corso e l'ultimo bilancio o conto consuntivo approvato.

Art. 55 (Contributi per assistenza contabile, amministrativa e fiscale)

1. La Giunta regionale può erogare agli enti ausiliari della cooperazione, nonché alle società cooperative convenzionate con gli enti suddetti, contributi per le spese sostenute per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di enti cooperativi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un importo massimo pari al trenta per cento delle spese effettivamente sostenute per le attività di cui al medesimo comma e sono erogati su presentazione di apposita domanda e della relativa documentazione giustificativa alla struttura competente.

3. L'importo complessivo del contributo è stabilito in lire 250 milioni annue. A partire dall'esercizio finanziario 1999 detto importo può essere rideterminato con legge finanziaria.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la modulistica per la formulazione della domanda ed i criteri applicativi per l'erogazione dei contributi di cui al presente Capo.

Art. 56 (Finanziamenti alle associazioni di rappresentanza dei consorzi di miglioramento fondiario)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario una sovvenzione annuale per le spese di assistenza contabile, amministrativa e legale.

2. L'importo complessivo della sovvenzione di cui al comma 1 è stabilito in lire 100 milioni annue. A partire dall'esercizio finanziario 1999 detto importo può essere rideterminato con legge finanziaria.

3. Lo stanziamento annuale di cui al comma 2 è ripartito come segue:

- a) il venti per cento in parti uguali;
- b) l'ottanta per cento in misura proporzionale al numero dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali è fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale.

4. Le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela dei consorzi di miglioramento fondiario, per essere ammesse a beneficiare della sovvenzione annuale, devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di agricoltura unitamente alla seguente documentazione:

- a) elenco aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente dei consorzi di miglioramento fondiario ai quali è fornita assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale;
- b) bilancio di previsione per l'anno in corso e rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 (Applicazione della normativa statale)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 57bis⁴⁴ (Disposizioni attuative)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla vigilanza, alla tenuta del registro

regionale degli enti cooperativi e dell'albo regionale delle cooperative sociali e ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione.

2. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 58 (Disposizioni transitorie)

1. Le eventuali disposizioni più favorevoli previste al Titolo IV si applicano anche ai progetti presentati nell'anno precedente la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo ammesso.

Art. 59 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 1° giugno 1984, n. 16 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi);
- b) legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianale e Trasporti);
- c) legge regionale 7 aprile 1992, n. 17 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, concernente «Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianale e Trasporti»);
- d) legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» e modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, concernente «Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi»);
- e) legge regionale 4 maggio 1994, n. 15 (Norme di attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative));
- f) legge regionale 6 giugno 1994, n. 23 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato Industria, Commercio, Artigianale e Trasporti), già modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 17).

Art. 60 (Disposizioni finanziarie)

OMISSIS

Art. 61 (Dichiarazione d'urgenza)

OMISSIS

Note

1 Lettera così sostituita dall'articolo 1 della l.r. 4/2006.

2 Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l.r. 4/2006.

3 Articolo così sostituito dall'articolo 3 della l.r. 4/2006.

4 Articolo così sostituito dall'articolo 4 della l.r. 4/2006.

5 Articolo così sostituito dall'articolo 5 della l.r. 4/2006.

6 Articolo abrogato dall'articolo 6 della l.r. 4/2006.

7 Articolo così sostituito dall'articolo 7 della l.r. 4/2006.

8 Lettera così sostituita dall'articolo 8 della l.r. 4/2006.

9 Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 4/2006.

10 Parole così sostituite dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 4/2006.

11 Numero così sostituito dall'articolo 10 della l.r. 4/2006.

12 Articolo così sostituito dall'articolo 11 della l.r. 4/2006.

13 Articolo così sostituito dall'articolo 12 della l.r. 4/2006.

14 Articolo così sostituito dall'articolo 13 della l.r. 4/2006.

15 Parole così sostituite dall'articolo 14 della l.r. 4/2006.

16 Articolo così sostituito dall'articolo 15 della l.r. 4/2006.

17 Articolo aggiunto dall'articolo 16 della l.r. 4/2006.

18 Articolo aggiunto dall'articolo 17 della l.r. 4/2006.

19 Articolo così sostituito dall'articolo 18 della l.r. 4/2006.

20 Comma così sostituito dall'articolo 19 della l.r. 4/2006.

21 Articolo così sostituito dall'articolo 20 della l.r. 4/2006.

22 Articolo così sostituito dall'articolo 21 della l.r. 4/2006.

23 Parole così sostituite dall'articolo 22 della l.r. 4/2006.

24 Articolo così sostituito dall'articolo 23 della l.r. 4/2006.

25 Comma così sostituito dall'articolo 24 della l.r. 4/2006.

26 Parole inserite dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 4/2006.

27 Lettera aggiunta dall'articolo 25, comma 2, della l.r. 4/2006.

28 Parole così sostituite dall'articolo 25, comma 3, della l.r. 4/2006.

29 Articolo così sostituito dall'articolo 26 della l.r. 4/2006.

30 Comma abrogato dall'articolo 27 della l.r. 4/2006.

31 Articolo così sostituito dall'articolo 28 della l.r. 4/2006.

32 Articolo così sostituito dall'articolo 29 della l.r. 4/2006.

33 Comma così sostituito dall'articolo 30, comma 1, della l.r. 4/2006.

34 Comma così sostituito dall'articolo 30, comma 2, della l.r. 4/2006.

35 Articolo aggiunto dall'articolo 31 della l.r. 4/2006.

Comma così sostituito dall'articolo 32 della l.r. 4/2006. Parole così sostituite dall'articolo 33 della l.r. 4/2006. Parola inserita dall'articolo 34 della l.r. 4/2006. Parole inserite dall'articolo 35, comma 1, della l.r. 4/2006.

Comma inserito dall'articolo 35, comma 2, della l.r. 4/2006. Comma inserito dall'articolo 35, comma 3, della l.r. 4/2006. Comma inserito dall'articolo 36, comma 1, della l.r. 4/2006. Comma inserito dall'articolo 36, comma 2, della l.r. 4/2006.

Articolo inserito dall'articolo 37 della l.r. 4/2006.

N.B.: L'articolo 38 della l.r. 4/2006 reca, inoltre, le seguenti disposizioni transitorie:

«Art. 38 (Disposizioni transitorie)

Gli enti cooperativi che risultano iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi alla data di entrata in vigore della presente legge e che presentano alla struttura competente in materia di cooperazione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso della condizione di mutualità prevalente sono iscritti, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente, a far data dal 31 marzo 2005.

La struttura competente, previa verifica da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge della permanenza dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del codice civile, conferma l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente.

3. In caso di difetto di taluno dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del codice civile ovvero di mancata presentazione della dichiarazione di cui al

comma 1 entro il termine ivi previsto, la struttura competente provvede all'iscrizione nella sezione degli enti privi del requisito predetto; di tale variazione è data comunicazione all'ente cooperativo e ai competenti uffici del registro delle imprese.

4. Le disposizioni di cui al capo I del titolo IV della l.r. 27/1998, vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle domande di ammissione ai contributi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 della l.r. 27/1998 stessa, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano stati ancora adottati i relativi provvedimenti di concessione o di rigetto.»

Id.1.397